



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

San Polo 119 – Tel. 041/2402199 Fax 041/2402195

Presidenza

Prot. n. 2166 /2018 bl

Venezia, 18-+-7218

Al Ministero della Giustizia
Direzione Generale Affari Penali
Roma

Al Ministero della Giustizia
Ufficio Esecuzione Penale Esterna
Mestre

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Venezia

Ai Giudici del settore penale e G.I.P.
Sede e Sezioni

Ai Giudici di Pace
Loro Sedi

Ai Funzionari del settore penale e G.I.P.
Sede e Sezioni

A.I.G.A.

Oggetto: Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 28/8/00 n. 274 e 2 del decreto ministeriale 26/3/2001 con il **Comune di Mirano**

Trasmetto la convenzione in oggetto indicata, stipulata con il **Comune di Mirano**.

Il presidente
Manuela Farini

Prot. 2166/18
del 18/7/18



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 numero 274 e 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, con il Comune di Mirano

Premesso

Che, a norma dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, numero 274, il giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

Che l'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'articolo 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il ministero della giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti, o le organizzazioni indicate nell'articolo 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

Che il Ministero della Giustizia con allegato atto, ha delegato i presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

Che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'articolo 54 del Decreto Legislativo;

Tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona della Dott.ssa Manuela Farini, Presidente del Tribunale di Venezia, giusta delega di cui in premessa e il Comune di Mirano sopra indicato, nella persona del Dirigente Area 2 Dott. Bruno Berto nato a Noale (VE) il 23.06.1955 delegato del sindaco pro tempore come da atto allegato, si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

Il Comune di Mirano consente che i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del Decreto Legislativo citato in premessa, prestino presso di sé, fino ad un massimo di 1 unità, la loro attività non retribuita in favore della collettività. Il Comune di Mirano specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto

dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- prestazioni di lavoro a favore delle fasce deboli della popolazione, in carico ai Servizi Sociali;
- prestazioni di lavoro per finalità di tutela del patrimonio ambientale e culturale;
- nella manutenzione e nel decoro del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione degli immobili utilizzati dalle forze armate o dalle forze di polizia;
- altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.

Art.2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il Giudice indica il tipo la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art.3

Il Comune di Mirano che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nel Dirigente dell'Area 2 Dott. Bruno Berto la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni a modifiche dei nominativi ora indicati.

Art.4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Mirano si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti. h

Art.5

E' fatto divieto al Comune di Mirano di corrispondere condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. È obbligatoria ed è a carico del Comune di Mirano l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art.6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'Articolo tre della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art.7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone proposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art.8

La presente convenzione avrà la durata di anni tre prorogabili tacitamente per altri due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, salvo disdetta di una delle parti, da comunicarsi tre mesi prima della scadenza.


Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del Decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli affari penali.

Venezia, 18/7/2018

Tribunale Ordinario di Venezia



Comune di Mirano



Allegati:

- Delibera della Giunta Comunale n. 103 del 09.07.2018
- Delega da parte del Sindaco per la sottoscrizione



COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 103
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LGS. 28.08.2000 N. 274 E DEL D.M. 26.03.2001. ADESIONE DA PARTE DEL COMUNE DI MIRANO

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **nove** del mese di **Luglio** alle ore 18:30, nella Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti:

NOMINATIVO	PRESENTI	ASSENTI
PAVANELLO MARIA ROSA	X	
SALVIATO GIUSEPPE	X	
GNATA ANNA		X
VIANELLO FEDERICO	X	
ZARA CRISTIAN	X	
PETROLITO GABRIELE		X

Partecipa alla seduta Il Segretario Generale **Silvano Longo**.

Assume la presidenza La Sindaca **Maria Rosa Pavanello**, e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la GIUNTA a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Proponente: Interventi Sociali

– **PREMESSO** che:

- l'art. 54 del D.lgs n. 274 del 28.08.2000 ed il successivo regolamento di cui al Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia in data 26.03.2001- G.U. 5/aprile n. 80, dispone che il Giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti od Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che con successivo Decreto del Ministero della Giustizia del 26.03.2001 sono state determinate le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità in base all'art. 54 del D. L.g.s. 274/2000;
- Che la L. 120/2010 ha approvato rilevanti modifiche al Codice della strada in merito all'infrazione dell'art. 186 per la guida in stato di ebbrezza alcolica prevedendo che i condannati possono essere avviati a lavori di pubblica utilità;
- Che con DGC n. 44 del 14.03.2013 questa Amministrazione Comunale ha aderito alla proposta di convenzionamento da parte del Tribunale Ordinario di Venezia per lo svolgimento presso il Comune di Mirano di lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 274/2000;
- In data 17.07.2013 tale convenzione è stata sottoscritta tra il Tribunale Ordinario di Venezia ed il Comune di Mirano per la durata di anni due, prorogabile di ulteriori due;
- **DATO ATTO** che la convenzione risulta scaduta e che è volontà di entrambe le parti addivenire alla sottoscrizione di una nuova convenzione, giusta comunicazione agli atti ns. prot. n 8131 del 20.02.2018, anche in considerazione della bontà dell'iniziativa sperimentata in questo quadriennio;
- **RITENUTO** di confermare l'opportunità di inserire, previa stipula di una nuova convenzione con il Tribunale Ordinario di Venezia, non più di una persona per volta in vari servizi di pubblica utilità che fanno capo all'Ente Pubblico;
- **DATO ATTO** che le attività non retribuite in favore della collettività, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs n. 274 del 28.08.2000 ed del successivo regolamento di cui al Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 26.03.2001- G.U. 5/aprile n. 80, avranno ad oggetto, in linea di massima, le seguenti prestazioni:
 1. Prestazioni di lavoro per assistenza alle fasce deboli della popolazione, in carico ai Servizi Sociali;
 2. prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale e del decoro urbano;



COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

3. altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.
- **RITENUTO** pertanto di aderire alla proposta di Convenzione con il Tribunale Ordinario di Venezia nei modi e contenuti di cui allegato sub A) alla presente deliberazione che si intende approvare;
 - **DATO ATTO** che l'unico onere derivante da detta Convenzione in parola a carico di questa Amministrazione Comunale è relativo al costo per la stipula dell'assicurazione contro infortuni e malattie professionali, nonché riguardo alle responsabilità civile verso i terzi;
 - **RITENUTO** di demandare al Dirigente dell'Area 2 la predisposizione degli atti necessari alla stipula della Convenzione;
 - **DATO ATTO** che il competente dirigente di Area, nella quale verrà collocata la persona per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, individuerà un responsabile interno per i compiti di cui alla citata Convenzione;
 - **VISTA** la Delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 15.02.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020, il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2018-2020 e i relativi allegati e successive modificazioni;
 - **VISTA** la D.G.C. n. 28 del 20.02.2018, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) Triennio 2018-2020" e successive modificazioni;
 - **ATTESA** la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante la necessità di avviare da subito il progetto;
 - **VISTO** il D. L.vo n. 267/2000;
 - **VISTI** gli artt. 5 e 45 del vigente Statuto Comunale;

PROPONE

1. **DI ADERIRE**, per quanto in premessa illustrato, alla proposta di sottoscrizione di una nuova convenzione con il Tribunale Ordinario di Venezia, nei modi e contenuti di cui all'allegato sub A) bozza di "Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D. lgs 28 agosto 2000, n. 274 e del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001", che si intende approvare;
2. **DI DARE ATTO** che la Convenzione in parola avrà valenza triennale e potrà essere tacitamente rinnovata per ulteriori due anni e decorrerà dalla sottoscrizione della Convenzione medesima tra il Comune di Mirano e il Tribunale Ordinario di Venezia;
3. **DI DARE ATTO** che la Convenzione in parola comporta per l'Amministrazione Comunale l'onere relativo dell'assicurazione contro infortuni, malattie professionali nonché riguardo alle



COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

responsabilità civile verso i terzi delle persone eventualmente assegnate per il lavoro di pubblica utilità;

4. **DI RINVIARE** al Dirigente dell'Area 2 la predisposizione di tutti gli atti necessari alla stipula della Convenzione in parola;
5. **DI DARE ATTO** che il competente dirigente di Area, nella quale verrà collocata la persona per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, individuerà un responsabile interno per i compiti di cui alla citata Convenzione;
6. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del Decreto Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTI i pareri espressi sulla stessa ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

- di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata;

INOLTRE, con voti favorevoli, unanimi e palesi,

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Maria Rosa Pavanello

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO GENERALE

Silvano Longo

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 numero 274 e 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, con il Comune di Mirano

Premesso

Che, a norma dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, numero 274, il giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

Che l'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'articolo 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il ministero della giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti, o le organizzazioni indicate nell'articolo 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

Che il Ministero della Giustizia con allegato atto, ha delegato i presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

Che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'articolo 54 del Decreto Legislativo;

Tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott....., Presidente del Tribunale di Venezia, giusta delega di cui in premessa e l'ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro tempore, signor....., delegato del sindaco pro tempore come da atto allegato, si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

Il Comune di Mirano consente che i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del Decreto Legislativo citato in premessa, prestino presso di sé, fino ad un massimo di 1 unità, la loro attività non retribuita in favore della collettività. Il Comune di Mirano specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto

dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- prestazioni di lavoro a favore delle fasce deboli della popolazione, in carico ai Servizi Sociali;
- prestazioni di lavoro per finalità di tutela del patrimonio ambientale e culturale;
- nella manutenzione e nel decoro del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione degli immobili utilizzati dalle forze armate o dalle forze di polizia;
- altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.

Art.2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il Giudice indica il tipo la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art.3

Il Comune di Mirano che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nel Dirigente dell'Area 2 Dott. Bruno Berto la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni a modifiche dei nominativi ora indicati.

Art.4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Mirano si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art.5

E' fatto divieto al Comune di Mirano di corrispondere condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. È obbligatoria ed è a carico del Comune di Mirano l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art.6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'Articolo tre della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art.7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone proposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art.8

La presente convenzione avrà la durata di anni tre prorogabili tacitamente per altri due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, salvo disdetta di una delle parti, da comunicarsi tre mesi prima della scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del Decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli affari penali.

Venezia,

Allegati:

- **Delibera numero della Giunta Comunale**
- **Delega da parte delle Sindaco per la sottoscrizione**



COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LGS. 28.08.2000 N. 274 E DEL D.M. 26.03.2001. ADESIONE DA PARTE DEL COMUNE DI MIRANO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTI l'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l'art. 3 del Regolamento dei controlli interni;

SI ESPRIME

Parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica sulla proposta di cui all'oggetto.

*Il Responsabile del Servizio
Dot.ssa Federica Torresan*

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs 82/2005s.m.i.)



COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. 126 DEL 05/07/2018

OGGETTO:	CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LGS. 28.08.2000 N. 274 E DEL D.M. 26.03.2001. ADESIONE DA PARTE DEL COMUNE DI MIRANO
-----------------	--

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In merito alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, esprimo parere favorevole.

NOTE:

Mirano, li 05/07/2018

Il Dirigente
Area 2 Servizi alla persona e gestione del territorio
Bruno Berto

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 103 DEL 09/07/2018

OGGETTO: CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LGS. 28.08.2000 N. 274 E DEL D.M. 26.03.2001. ADESIONE DA PARTE DEL COMUNE DI MIRANO

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si attesta che in data 16/07/2018 la Deliberazione in oggetto è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line, ove rimarrà per il tempo necessario previsto dalla legge, ai sensi e per gli effetti dell'art.124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Mirano, li 16/07/2018

Il Responsabile
Valeria Lazzarini

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE di MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

Segreteria del Sindaco
Orario di ricevimento su appuntamento:

Presso la Segreteria del Sindaco tel 041.5798353

Email: segreteria.sindaco@comune.mirano.ve.it

Posta certificata: protocollo.comune.mirano.ve@pecveneto.it

Prot. n. 30891

Oggetto: Autorizzazione alla sottoscrizione della "Convenzione per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità ai sensi degli art. 54 del decreto Legislativo 28 Agosto 2000 e 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, tra il Tribunale Ordinario di Venezia e il Comune di Mirano"

La sottoscritta Pavanello Maria Rosa nata a Mirano (VE) il 19.12.1969

in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Mirano

VITO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il decreto sindacale n. 3/2018 con il quale è stato confermato l'incarico dirigenziale dell'Area 2 al Dott. Bruno Berto fino al 30.06.2020;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 103 del 09.07.2018 avente ad oggetto "Convenzione con il Tribunale Ordinario di Venezia per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità ai sensi dell'Art. 54 del D. Lgs. 28.08.2000 n. 274 e del D.M. 26.03.2001. Adesione da parte del Comune di Mirano";

DELEGA

Ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 il Dott. Bruno Berto nato a Noale (VE) il 23.06.1955, Dirigente Area 2 del Comune di Mirano nonché del Servizio Interventi Sociali, alla sottoscrizione della convenzione di cui all'oggetto.

Mirano, 22/07/18

La Sindaca

Maria Rosa Pavanello